



Comune di San Giuliano Milanese

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ALIQUOTA
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 04.11.2013

Art. 1

Addizionale comunale all'IRPEF

Fonte istitutiva

L'addizionale comunale all'IRPEF è disciplinata nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, commi 142-144 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Art.2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è dovuta al Comune di San Giuliano Milanese ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Giuliano Milanese, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. L' aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti;
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel predetto sito informatico.
5. La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito informatico **www.finanze.it**, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva;

6. Le aliquote in vigore dall'anno 2013 sono le seguenti:

SCAGLIONI DI REDDITO				ALIQUOTA APPLICATA
da	zero	a	15.000,00	0,68%
da	15.000,01	a	28.000,00	0,77%
da	28.000,01	a	55.000,00	0,78%
da	55.000,01	a	75.000,00	0,79%
oltre	75.000,00			0,80%

Art. 5

Esenzione

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile pari o inferiore a Euro 15.000,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 15.000,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Art. 6

Indirizzi per il ricorso alla variazione dell'addizionale comunale

Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il reperimento delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di Bilancio e, nello specifico, per finanziare le spese correnti connesse al funzionamento dell'ente e all'erogazione, nonché allo sviluppo, dei servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai servizi assistenziali, educativi e di valorizzazione del territorio. Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano meno le ragioni che ne hanno comportato l'istituzione ovvero ancora quando vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di previsione.

Art. 7

Versamento

Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

Art. 8

Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.